



Riviera, 19 luglio 2018

Messaggio Municipale no. 13/2018

CONVENZIONE CON I COMUNI DI BIASCA, BODIO, PERSONICO, POLLEGIO E SERRAVALLE CONCERNENTE LA GESTIONE DELLA PIAZZA DI TIRO AL PIAN DI BIASCA

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

abbiamo il piacere di sottoporvi, per approvazione, la convenzione con i Comuni di Biasca, Bodio, Personico, Pollegio e Serravalle concernente la gestione della Piazza di tiro al Pian di Biasca.

1. INTRODUZIONE

Il 1. settembre 2011 è entrata in vigore la nuova Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom).

L'articolo 47 della LCCom prevede quanto segue:

¹*Gli statuti e i regolamenti dei Consorzi esistenti devono essere uniformati alla presente legge entro il termine fissato dal Consiglio di Stato.*

²*Gli statuti così modificati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Stato.*

³*La trasmissione degli atti è eseguita a cura della Delegazione consortile.*

⁴*La proposta del nuovo statuto, allestito dalla Delegazione consortile e preavvisata dal Consiglio consortile, deve essere sottoposta all'approvazione delle Assemblee o dei Consigli comunali dei Comuni consorziati.*

⁵*E' applicabile per il resto la procedura prevista dall'art. 10 in relazione all'art. 7 della presente Legge.*

⁶*Sentiti i Municipi dei Comuni consorziati, il Consiglio di Stato può adeguare d'ufficio gli statuti dei Consorzi che non vi hanno proceduto entro il termine stabilito. Negli altri casi i Consorzi soggiacciono alla procedura di scioglimento d'ufficio di cui all'art. 45.*

⁷*Il Consiglio di Stato può autorizzare, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della Legge, il mantenimento degli statuti in vigore quando si tratta di Consorzi costituiti per una durata limitata o per attività di poca entità, oppure per i Consorzi istituiti in virtù della delega del precedente art. 2 cpv. 2 della precedente Legge sul consorzio dei Comuni del 1974."*

Tra i consorzi di poca entità vi è anche il Consorzio Piazza di tiro Biasca-Malvaglia. La Sezione degli Enti locali a suo tempo aveva comunicato che il consorzio era autorizzato a mantenere gli statuti attualmente in vigore fino al 1° settembre 2016. In ogni caso entro la fine del 2015 la convenzione avrebbe dovuto essere approvata da parte di tutti i legislativi.

A tal proposito si fa rilevare che gli altri Comuni convenzionati hanno già provveduto al riguardo, mentre il nostro Comune, a seguito del progetto aggregativo, non ha ancora approvato la convenzione.

2. IL CONSORZIO PIAZZA DI TIRO BIASCA-MALVAGLIA

Il Consorzio Piazza di tiro Biasca-Malvaglia è stato costituito con decreto esecutivo del 25 luglio 1967 ed era inizialmente retto dal regolamento approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 3704 del 22 maggio 1970. Questo regolamento avrebbe dovuto essere adeguato alle norme dell'allora Legge sul consorzio dei Comuni entro il 1° giugno 1976. Per ragioni di praticità la Delegazione consortile ha chiesto e ottenuto dal Consiglio di Stato la proroga fino al 1980. La seconda proroga era stata chiesta in particolare per la costruzione dello stand di tiro.

Con messaggio municipale numero 10 del 17 giugno 1980 il Municipio di Biasca ha chiesto al Consiglio comunale l'adozione del nuovo statuto del Consorzio piazza di tiro Biasca-Malvaglia. Lo statuto è stato accolto nella seduta del 27 ottobre 1980. La ratifica dello statuto da parte del Consiglio di Stato è avvenuta il 14 luglio 1981.

Da allora la Delegazione consortile ha gestito in modo oculato il consorzio senza creare particolari problemi ai due Comuni.

Parallelamente all'approvazione della convenzione per la gestione della piazza di tiro si dovrà procedere allo scioglimento dell'attuale consorzio.

In base alle disposizioni federali in materia, dal 1° gennaio 2016 la gestione della piazza di tiro sarà assunta dal Comune di Biasca quale sede degli impianti.

Le attività rimarranno sostanzialmente le stesse:

- mettere a disposizione delle società di tiro e dei militari i propri impianti per il tiro a 300 metri (organizzazione dei tiri a carico delle società);
- mettere a disposizione alcuni bersagli per i tiri di prova delle armi dei cacciatori. Dal 1987 è in vigore una convenzione con la Società cacciatori Diana Biasca e Serravalle per l'utilizzo di alcuni bersagli con tiri da caccia da circa 100 e 200 metri;
- mettere a disposizione il locale al pianterreno dello stand tiratori dove inizialmente era previsto il tiro al piccolo calibro. I locali fungono da buvette e da sala riunioni. L'occupazione sarà regolata da una convenzione con le società di tiro;
- manutenzione ordinaria degli impianti (stabili, bersagli elettronici, eccetera);
- manutenzione straordinaria dello stand tiratori, stand bersagli, interventi di una certa entità per garantire le misure di sicurezza.

3. LA PROPRIETÀ

Le strutture della Piazza di Tiro presenti ai mappali no. 4673 e 4674 RFD di Biasca sono le seguenti:

mappale 4673 RFD di Biasca	sedime stand	mq. 258
mappale 4674 RFD di Biasca	locale bersagli (Butte)	mq. 118
	terreno annesso	mq. 190

Con lo scioglimento del consorzio, i beni succitati diverranno di proprietà del Comune di Biasca che li amministrerà quale Comune sede.

Ricordiamo che gli spazi presso lo stand di tiro erano stati oggetto di una permuta con il Patriziato di Biasca al quale il Comune aveva ceduto i terreni della vecchia piazza di tiro in località "Grotti-Pasquerio" (MM no. 17-1976).

4. LA CONVENZIONE

Presentiamo qui di seguito il testo della convenzione con il commento ai singoli articoli.

L'articolo 29 dell'Ordinanza federale sul tiro fuori dal servizio del 5 dicembre 2003 stabilisce i comprensori di tiro e le giurisdizioni delle società di tiro assegnando a ogni Comune la piazza di tiro e la società presso la quale i tiratori svolgono l'attività di tiro fuori servizio.

La presente convenzione si basa quindi su quanto stabilito dalla citata norma che definisce che presso il poligono di Biasca devono far capo i cittadini dei Comuni di Biasca, Bodio, Personico, Pollegio, Riviera e Serravalle.

Art. 1 Scopo

La presente convenzione intende regolare l'esercizio della Piazza di tiro alla quale fanno capo i tiratori residenti nei Comuni di Biasca, Bodio, Personico, Pollegio, Riviera e Serravalle.

La struttura si compone:

- della casa del tiratore, incluse tutte le attrezzature tecniche;
- dello stand bersagli, incluse tutte le attrezzature tecniche;
- del campo di tiro.

Commento

Con questo primo articolo si definiscono gli scopi che si intendono disciplinare tramite la convenzione.

Si precisa inoltre di cosa si compone la struttura.

Art. 2 Comprensorio

Il comprensorio si estende ai confini giurisdizionali dei Comuni di Biasca, Bodio, Personico, Pollegio, Riviera e Serravalle.

Commento

In questo articolo si definisce l'estensione del consorzio. Il Servizio degli affari militari del Dipartimento delle Istituzioni designa i comprensori di tiro e i Comuni che ne fanno parte. Ogni due anni avviene la pubblicazione sul Foglio Ufficiale.

Art. 3 Sede e competenze

Il Comune di Biasca è designato Comune sede al quale è affidata l'amministrazione della Piazza di Tiro.

Il Comune di Biasca ha le seguenti competenze:

- a) provvede all'anticipo dei pagamenti concernenti le spese preventivate e recupera a fine anno la quota parte a carico dei Comuni convenzionati e delle Società di tiro;
- b) garantisce la gestione amministrativa di tutte le attività;

- c) è responsabile di tutte le pratiche di progettazione, autorizzazioni e finanziamento di opere di investimento e di manutenzione, sentito il parere della Commissione intercomunale (di seguito commissione);
- d) trasmette ai Comuni convenzionati il preventivo (gestione corrente e investimenti) e il consuntivo con il preavviso della Commissione.

Commento

Con questo articolo si definisce che la sede del consorzio è Biasca e si stabiliscono i compiti del Comune sede.

Considerato che gli altri Comuni hanno già approvato il presente documento, il Municipio propone di rinunciare in questa sede a far inserire un termine per la trasmissione del preventivo e del consuntivo ai Comuni, che andrà però previsto con la prossima modifica della convenzione in modo che gli stessi possano essere utilizzati nella stesura dei preventivi e consuntivi comunali.

Art. 4 Organi

Il Municipio di Biasca svolge tutte le incombenze quale organo esecutivo unico responsabile dell'amministrazione e delle competenze fissate all'articolo 3.

All'inizio di ogni quadriennio viene nominata una Commissione intercomunale composta da un membro dell'Esecutivo dei rispettivi Comuni convenzionati.

La Commissione designa al suo interno un presidente e un segretario. In caso di necessità la commissione può chiedere la partecipazione di funzionari comunali o di esperti esterni.

La Commissione ha le seguenti competenze:

- a) *preavvisa il preventivo e il consuntivo all'attenzione dei Municipi;*
- b) *formula al Municipio del Comune sede preavvisi e proposte concernenti miglioramenti nella gestione, nell'utilizzazione e nelle opere di miglioria della Piazza di tiro.*

Commento

Si stabilisce che sarà creata una commissione intercomunale che avrà i compiti stabiliti all'articolo 4.

Art. 5 Responsabilità civile

Il Comune sede anticipa gli oneri assicurativi RC per eventuali danni causati dall'attività presso la Piazza di tiro.

Commento

Nessun commento.

Art. 6 Finanziamento

Il Comune sede provvede al finanziamento mediante:

- a) *le quote di partecipazione dei Comuni convenzionati;*
- b) *le tasse e i contributi di altri utenti della Piazza di tiro;*
- c) *la fatturazione di prestazioni straordinarie.*

Il recupero delle spese a carico dei Comuni convenzionati avviene a fine anno; è data facoltà di richiedere acconti intermedi.

Commento

In questo articolo vengono definite le modalità di finanziamento del consorzio.

Art. 7 Spese di investimento

Le spese di investimento nelle strutture della Piazza di Tiro devono essere preavvisate dalla Commissione intercomunale e sono assunte dal Comune sede che le recupera tramite le quote ai Comuni convenzionati.

Commento

In caso dovessero rendersi necessarie delle spese di investimento esse saranno promosse dal Comune di Biasca quale comune sede e poi saranno suddivise tra i diversi comuni.

Art. 8 Chiavi di riparto / quote di partecipazione

I Comuni convenzionati partecipano alle spese in base alla popolazione residente permanente 2013.

La chiave di riparto è pertanto la seguente

Comune	abitanti	%popolazione
Biasca	6'026	43.00
Bodio	1'019	7.00
Personico	349	2.50
Pollegio	782	5.50
Riviera	3'895	28.00
Serravalle	1'994	14.00
Totale	14'065	100.00

I valori considerati per il calcolo del riparto saranno aggiornati al 1. gennaio dell'anno seguente all'inizio della legislatura.

Commento

Si fissa la ripartizione delle spese sulla base della popolazione residente al 2013. Gli aggiornamenti avverranno al 1. gennaio dell'anno successivo l'inizio della legislatura. Questo sistema è già stato utilizzato per altre convenzioni.

Sentito il parere della Sezione enti locali, sono stati mantenuti i dati riferiti alla popolazione residente permanente al 2013 in modo che la convenzione approvata sia la medesima per tutti i Comuni convenzionati (negli altri Comuni la convenzione è già stata approvata). Sono stati unicamente raggruppati nel nuovo Comune di Riviera i dati che riguardavano gli ex Comuni di Cresciano, Iragna, Lodrino e Osogna.

Art. 9 Rapporto con le Società di tiro, tasse e contributi

Il rapporto con le Società di tiro viene regolato con una convenzione che stabilisce responsabilità, gestione dei tiri e spese da essi derivati.

Commento

Il Comune si farà promotore di portare gli interessi delle società di cacciatori locali in modo che possano usufruire dell'infrastruttura.

Art. 10 Durata e disdetta

Riservata la disdetta motivata a seguito di modifiche legislative di diritto superiore che dovessero privare d'oggetto la presente convenzione, essa ha una durata indeterminata.

In caso di cessazione delle attività di tiro per cause indipendenti dalla volontà del Comune sede, l'importo del debito residuo non ammortizzato sarà assunto dai Comuni convenzionati secondo la chiave di riparto.

Commento

La durata della convenzione è a tempo indeterminato. Si precisa che qualora l'attività di tiro dovesse cessare per cause indipendenti dalla volontà comunale, ogni Comune dovrà assumersi una parte del debito residuo secondo la chiave di riparto.

Art. 11 Scioglimento per disdetta

I costi netti connessi allo scioglimento della convenzione possono essere addebitati interamente o parzialmente al Comune che ha inoltrato la disdetta.

Commento

E' stato inserito un articolo che permette al Comune sede di rifarsi su quei Comuni che dovessero inoltrare la disdetta della presente convenzione.

Art. 12 Aggregazioni

In caso di aggregazioni tra i comuni convenzionati, la presente convenzione sarà automaticamente modificata e sarà rivista la chiave di riparto.

Commento

Visto l'accoglimento del progetto aggregativo in Riviera si è inserito un articolo che regola cosa avviene in questi casi.

Art. 13 Contestazioni

In caso di contestazione in merito all'applicazione della presente convenzione, decide la Sezione degli Enti locali del Dipartimento delle Istituzioni.

Commento

Nessun commento.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore con l'approvazione esecutiva da parte dei Comuni.

Commento

Nessun commento.

5. CONCLUSIONI**5.1 Aspetti procedurali e formali**

Quoziente di voto: è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (11) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).

5.2 Attribuzione del messaggio municipale

Si attribuisce alla Commissione delle petizioni l'esame del seguente messaggio municipale. Il rapporto commissionale dovrà essere depositato presso la Cancelleria comunale almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale (art. 71 LOC).

5.3 Proposta di decisione

Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti annessi, richiamati gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC, vi invitiamo a voler

DECRETARE

1. È approvata la convenzione tra i Comuni di Biasca, Bodio, Personico, Pollegio, Riviera e Serravalle concernente la gestione della Piazza di Tiro al Pian di Biasca.
2. La convenzione entra in vigore con l'approvazione esecutiva dei Comuni, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.
3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Cordiali saluti.

PER IL MUNICIPIO DI RIVIERA
Il Sindaco:  R. De Rosa
Il Segretario:  P. Laube



Allegati:

Convenzione tra il Comune di Biasca e i Comuni di Bodio, Personico, Pollegio, Riviera e Serravalle concernente la gestione della Piazza di Tiro al Pian di Biasca

Convenzione con i Comuni di Bodio, Personico, Pollegio, Riviera e Serravalle concernente la gestione della Piazza di tiro al Pian di Biasca

Richiamati:

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e il relativo regolamento di applicazione;
- la Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 3 febbraio 1995;
- l'Ordinanza federale sul tiro fuori servizio del 5 dicembre 2003;
- l'ordinanza sugli impianti di tiro (510.512) del 15 novembre 2004;
- i comprensori di tiro-giurisdizione di tiro stabiliti dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni;
- ogni altra disposizione applicabile

i Comuni di Biasca, Bodio, Personico, Pollegio, Riviera e Serravalle sottoscrivono la seguente convenzione per la gestione della Piazza di tiro al Pian di Biasca.

Art. 1 Scopo

La presente convenzione intende regolare l'esercizio della Piazza di tiro alla quale fanno capo i tiratori residenti nei Comuni di Biasca, Bodio, Personico, Pollegio, Riviera e Serravalle.

La struttura si compone:

- della casa del tiratore, incluse tutte le attrezzature tecniche;
- dello stand bersagli, incluse tutte le attrezzature tecniche;
- del campo di tiro.

Art. 2 Compensorio

Il compensorio si estende ai confini giurisdizionali dei Comuni di Biasca, Bodio, Personico, Pollegio, Riviera e Serravalle.

Art. 3 Sede e competenze

Il Comune di Biasca è designato Comune sede al quale è affidata l'amministrazione della Piazza di tiro.

Il Comune di Biasca ha le seguenti competenze:

- a) provvede all'anticipo dei pagamenti concernenti le spese preventivate e recupera a fine anno la quota parte a carico dei Comuni convenzionati e delle Società di tiro;*
- b) garantisce la gestione amministrativa di tutte le attività;*
- c) è responsabile di tutte le pratiche di progettazione, autorizzazioni e finanziamento di opere di investimento e di manutenzione, sentito il parere della Commissione intercomunale (di seguito commissione);*
- d) trasmette ai Comuni convenzionati il preventivo (gestione corrente e investimenti) e il consuntivo con il preavviso della Commissione.*

Art. 4 Organi

Il Municipio di Biasca svolge tutte le incombenze quale organo esecutivo unico responsabile dell'amministrazione e delle competenze fissate all'articolo 3.

All'inizio di ogni quadriennio viene nominata una Commissione intercomunale composta da un membro dell'Esecutivo dei rispettivi Comuni convenzionati.

La Commissione designa al suo interno un presidente e un segretario. In caso di necessità la commissione può chiedere la partecipazione di funzionari comunali o di esperti esterni.

La Commissione ha le seguenti competenze:

- a) preavvisa il preventivo e il consuntivo all'attenzione dei Municipi;*
- b) formula al Municipio del Comune sede preavvisi e proposte concernenti miglioramenti nella gestione, nell'utilizzazione e nelle opere di miglioria della Piazza di tiro.*

Art. 5 Responsabilità civile

Il Comune sede anticipa gli oneri assicurativi RC per eventuali danni causati dall'attività presso la Piazza di tiro.

Art. 6 Finanziamento

Il Comune sede provvede al finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei Comuni convenzionati;*
- b) le tasse e i contributi delle Società di tiro;*
- c) le tasse e i contributi di altri utenti della Piazza di tiro;*
- d) la fatturazione di prestazioni straordinarie.*

Il recupero delle spese a carico dei Comuni convenzionati avviene a fine anno; è data facoltà di richiedere acconti intermedi.

Art. 7 Spese di investimento

Le spese di investimento nelle strutture della Piazza di tiro devono essere preavvisate dalla Commissione intercomunale e sono assunte dal Comune sede che le recupera tramite le quote ai Comuni convenzionati.

Art. 8 Chiavi di riparto / quote di partecipazione

I Comuni convenzionati partecipano alle spese in base alla popolazione residente permanente 2013.

La chiave di riparto è pertanto la seguente

Comune	abitanti	%popolazione
Biasca	6'026	43.00
Bodio	1'019	7.00
Personico	349	2.50
Pollegio	782	5.50
Riviera	3'895	28.00
Serravalle	1'994	14.00
Totale	14'065	100.00

I valori considerati per il calcolo del riparto saranno aggiornati al 1. gennaio dell'anno seguente all'inizio della legislatura.

Art. 9 Rapporto con le Società di tiro, tasse e contributi

Il rapporto con le Società di tiro viene regolato con una convenzione che stabilisce responsabilità, gestione dei tiri e spese da essi derivati.

Art. 10 Durata e disdetta

Riservata la disdetta motivata a seguito di modifiche legislative di diritto superiore che dovessero privare d'oggetto la presente convenzione, essa ha una durata indeterminata.

In caso di cessazione delle attività di tiro per cause indipendenti dalla volontà del Comune sede, l'importo del debito residuo non ammortizzato sarà assunto dai Comuni convenzionati secondo la chiave di riparto.

Art. 11 Scioglimento per disdetta

I costi netti connessi allo scioglimento della convenzione possono essere addebitati interamente o parzialmente al Comune che ha inoltrato la disdetta.

Art. 12 Aggregazioni

In caso di aggregazioni tra i comuni convenzionati, la presente convenzione sarà automaticamente modificata e sarà rivista la chiave di riparto.

Art. 13 Contestazioni

In caso di contestazione in merito all'applicazione della presente convenzione, decide la Sezione degli Enti locali del Dipartimento delle Istituzioni.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore con l'approvazione esecutiva da parte dei Comuni.